

Legislatura 17^a - Commissioni 5° e 6° riunite - Resoconto sommario n. 19 del 17/11/2016

IN SEDE REFERENTE

(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente [TONINI](#) dà conto della lettera inviata dal Presidente del Senato, nella quale si fa presente, anche sulla base di numerosi precedenti, l'opportunità di una trattazione del disegno di legge in esame assimilabile nella sostanza a quella prevista per i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, con conseguente inammissibilità degli emendamenti sui quali la 5^a Commissione esprimesse parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Specifica quindi che le Presidenze delle Commissioni condividono tale indicazione.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) lamenta la mancanza di un testo definitivo del decreto-legge, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il presidente [TONINI](#) fa presente che il testo del messaggio trasmesso dalla Camera è stato inviato ai membri delle Commissioni riunite in formato elettronico ai fini di una prima analisi, a cui seguirà la versione stampata in tempi brevi.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) rileva la mancanza della relazione tecnica redatta sulla scorta delle modifiche accolte dalla Camera dei deputati.

Il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) esprime dubbi circa l'effettiva utilità dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo, considerata l'esiguità dei tempi concessi alle Commissioni riunite, in virtù della calendarizzazione in Aula già decisa dalla Conferenza dei Capigruppo. Tale circostanza appare stridente con la necessità della Commissione bilancio di dedicarsi con la dovuta attenzione ai delicati provvedimenti a favore delle popolazioni colpite dai terremoti del 2016.

Il presidente [TONINI](#) prende atto delle considerazioni del senatore Carraro, cogliendone lo spirito costruttivo.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) ribadisce la necessità di disporre della relazione tecnica, tra l'altro indispensabile allo scopo di definire un termine congruo per la presentazione degli emendamenti. Fa quindi presente l'obbligatorietà della trasmissione della relazione tecnica successivamente all'approvazione del testo da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il presidente [TONINI](#) sollecita il Governo a presentare la relazione tecnica in tempi brevi e specifica

che la possibilità di procedere alla votazione degli emendamenti è subordinata alla disponibilità della relazione tecnica stessa.

Il relatore per la 6ª Commissione **SUSTA** (PD) rammenta, preliminarmente, che il decreto-legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica 2017-2019, contribuisce in modo consistente alla medesima manovra, portando una dote iniziale di circa 4,2 miliardi di euro per l'anno 2017, di 4,2 miliardi di euro per l'anno 2018, di 3,22 miliardi di euro per l'anno 2019 e di 2,970 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Tali maggiori entrate derivano da misure finalizzate a migliorare il rapporto tra lo Stato e il contribuente, attraverso un nuovo ruolo attribuito all'amministrazione fiscale, che si sta evolvendo da mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali, sottoposte a controlli successivi, a promotore della tax compliance dei contribuenti mediante l'acquisizione e la processabilità - in tempo reale - delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende.

L'articolo 1 dispone - a decorrere dal 1º luglio 2017 - lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Entro il 30 aprile 2017, l'amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria. Il nuovo ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, è istituito a far data dal 1º luglio 2017, precisando che il presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti. Nel rapporto coi contribuenti il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente, tra cui quelli della trasparenza, della leale collaborazione e della tutela di affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente individuati dalla legge di delega fiscale.

I bilanci dell'ente devono essere redatti secondo quanto previsto dalle norme che hanno recepito la disciplina UE in tema di bilanci societari. Essi sono trasmessi al MEF per l'approvazione.

Per il personale trasferito al nuovo ente - incluso quello a tempo determinato fino a scadenza - non è più richiesto il superamento di una procedura di selezione e verifica delle competenze; si prevede invece la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dell'ente stesso.

L'atto aggiuntivo alla convenzione tra il MEF e l'Agenzia delle entrate, nell'individuare le modalità di miglioramento del rapporto tra fisco e contribuente, deve altresì seguire criteri di trasparenza, che consentano di risalire con certezza al debito originario. A tal fine è possibile istituire uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi ai contribuenti.

E' previsto un parere parlamentare sul predetto atto aggiuntivo alla convenzione. Il nuovo ente è tenuto a redigere una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione da trasmettere all'Agenzia e al MEF al fine di migliorare le procedure di riscossione.

L'articolo 1-bis proroga al 30 settembre 2017 (superando la precedente data del 31 dicembre 2016) il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali.

L'articolo 2 proroga al 30 giugno 2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate. Di conseguenza, gli enti locali possono deliberare, dal 1º luglio 2017 l'affidamento al nuovo ente delle attività anche di accertamento e liquidazione delle proprie entrate, oltre che della riscossione; si precisa che detta attività è riferita anche alle entrate delle società partecipate dagli enti locali. Viene abrogata quindi la disposizione che consentiva in ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, agli enti locali di deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

L'articolo 2-bis prevede che il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali è effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante F24, anche attraverso strumenti di pagamento elettronici. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Per le entrate diverse dal quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici.

L'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, nonché di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. Si consente poi al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.

L'articolo 4, in tema di recupero dell'evasione, stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Dal 1° gennaio 2017 sono poi eliminati alcuni adempimenti: oltre allo spesometro, la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi black list.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi - già rese obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici - sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Inoltre è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016 (comma 6).

È esteso agli anni 2018 e 2019 l'incentivo previsto per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100 per cento del riscosso.

L'articolo 4-bis disciplina l'emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping. In particolare si prevede che per gli acquisti di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità (in sgravio IVA), a partire dal 1° gennaio 2018 l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

L'articolo 4-ter introduce numerose novità in tema di accise. Sono a tal fine apportate modifiche al relativo Testo Unico, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. In primo luogo, si introduce la possibilità di rateizzare l'accisa dovuta dal gestore del deposito fiscale, ove questi si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica (modifiche all'articolo 3 TUA). Le nuove norme estendono la disciplina dei rimborsi d'accisa (articolo 14 TUA) anche alle richieste concernenti le agevolazioni accordate sotto forma di restituzione di quanto versato, ovvero con altra modalità. È modificata anche la normativa sull'accertamento delle violazioni in materia di accisa, si introduce una specifica misura di accisa per il gasolio commerciale usato come carburante e sono modificate le norme sul deposito e sulla circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa. Viene chiarito che alcol e bevande alcoliche sono esenti dall'accisa - una volta denaturati con prodotti approvati dall'amministrazione finanziaria - non solo quando sono impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare, ma anche se sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante. Viene sostanzialmente innovato il regime di deposito fiscale di alcol e di bevande alcoliche. Sono modificate le disposizioni in tema di accertamento dell'accisa sulla birra e viene ampliato il novero dei piccoli birrifici che possono stipulare convenzioni di abbonamento con l'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda invece il vino, sono chiariti gli obblighi documentali, di tracciamento e di contabilità che si applicano in vigore di aliquota zero. Sono infine apportate modifiche alla tabella A allegata al TUA, anche al fine di introdurre l'aliquota dell'accisa sul gasolio a uso commerciale.

L'articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Non è più richiesta l'indicazione dell'eventuale utilizzo del credito già effettuato in compensazione.

L'articolo 5-bis in tema di definizione delle controversie in materia di accise e di IVA prevede che l'Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, aventi

ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010.

L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Viene prorogato il termine per presentare la dichiarazione che consente di accedere all'agevolazione, fissato nel 31 marzo 2017. Si fissa al 31 maggio 2017 il termine entro cui l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la scadenza delle rate. Si chiarisce che la presentazione della domanda di definizione agevolata consente di sospendere, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, se scadono successivamente al 31 dicembre 2016. Viene infine specificato che la definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Con l'articolo 6-bis si consente anche ai tributaristi o consulenti tributari (di cui alla norma UNI 11511) certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 6-ter estende la possibilità di introdurre la definizione agevolata con l'esclusione delle sanzioni delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione. Gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione, che non può superare il 30 settembre 2018.

L'articolo 7 riapre i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016 (comma 1, lettera a), del nuovo articolo 5-octies del decreto-legge n. 167 del 1990). Analogamente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni (comma 1, lettera b), del nuovo articolo 5- octies). Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria. Sono infine introdotte disposizioni in tema di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali.

L'articolo 7-bis abolisce gli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale, indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.

L'articolo 7-ter stabilisce che all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) non si applica, nel limite di 1 milione di euro nel 2016 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2017, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di almeno il 20 per cento previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 7-quater reca disposizioni eterogenee di semplificazione fiscale. Il comma 1 elimina la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti. Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili.

Il comma 2 modifica la disciplina per la conversione in euro dei bilanci delle stabili organizzazioni all'estero di imprese italiane.

Il comma 5 include tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Il comma 16 prevede la sospensione dei termini, dal 1° al 31 agosto, per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

Il comma 19 posticipa dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP; sposta dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP.

Il comma 27 modifica in più parti le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Ai sensi del comma 30, le disposizioni sul rinnovo tacito delle opzioni del TUIR e le relative norme di coordinamento (commi 27-29) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il comma 31 sopprime l'obbligo dell'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro.

Il comma 32 innalza da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario. Il comma 33 modifica la disciplina delle comunicazioni e dei versamenti dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine. I commi 36 e 37 ridisciplinano le modalità di riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali. Il comma 40 demanda, dal 1° luglio 2017, a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate l'istituzione di sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari. Il comma 42, modificando il Testo Unico in materia di spese di giustizia, dispone che nel processo civile e amministrativo la registrazione delle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da reato deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute definitive. Il comma 43, modificando il Testo Unico in materia di imposta di registro, modifica i termini entro i quali i cancellieri devono richiedere la registrazione per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni. Il comma 48 prevede che in caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre previsto dalla legislazione vigente, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso è dovuta la sola sanzione, riducibile ai sensi delle norme previste per il ravvedimento operoso.

L'articolo 7-quinquies introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti, che consistono nell'abbattimento al 50 per cento del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi.

L'articolo 7-sexies aggiunge un periodo al comma 58 della legge di stabilità 2014 che disciplina l'applicazione dell'Iva alle operazioni attive e passive poste in essere dai contribuenti "minimi". In particolare, si prevede che le cessioni all'esportazione non imponibili, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica in materia di Iva, siano ammesse nel regime dei minimi, ma nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il relatore per la 5ª Commissione DEL BARBA (PD) osserva in primo luogo che l'articolo 7-septies aggiunge norme sull'accesso al Fondo di garanzia per le PMI da parte delle imprese operanti nel settore della geotermia.

L'articolo 8 dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Viene introdotto il comma 1-bis, il quale dispone che le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinate in via sperimentale per il triennio 2016-2018 alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata (ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 2015), non utilizzate nel 2016, vengano conservate nel conto dei residui al fine di un loro utilizzo negli esercizi successivi, nella misura di 19 milioni di euro annui per il biennio 2017-2018. A compensazione viene ridotto (per un pari importo annuo per lo stesso biennio) il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Il comma 1-ter incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di 4 milioni per il 2016 per sostenere gli accordi governativi (conclusi e sottoscritti entro il 31 luglio 2015), concernenti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo della C.I.G.S. o dei contratti di solidarietà.

L'articolo 9 autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia – operazione "Ippocrate"-. È specificata la data della decorrenza della autorizzazione di spesa relativa alle missioni "Ippocrate" e UNMSIL in Libia (14 settembre 2016).

L'articolo 10 conferma al comma 1 l'autorizzazione alla spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 destinati alle infrastrutture ferroviarie, ma se ne precisa la finalizzazione.

Nel comma 2 si prevede che le risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto di programma, parte servizi, con RFI sono destinate al contratto 2016-2021, in corso di perfezionamento, con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.

L'articolo 10-bis autorizza una spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento dell'intervento riguardante la "riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza lotto 2.

L'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno - EAV s.r.l. Il comma 2 specifica che le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società EAV sono attuate in regime di ordinarietà da EAV, anche sotto la vigilanza del Ministero e dell'economia e delle finanze, oltre che sotto la vigilanza della Regione. Il comma 3-bis introduce l'obbligo del Ministero delle infrastrutture e trasporti, su indicazione delle regioni, di presentare alle Camere una relazione annuale, entro il primo settembre, sulle criticità finanziarie delle società esercenti il trasporto pubblico locale. Il comma 4 specifica che per le risorse del Fondo di sviluppo e coesione che saranno rese disponibili, ove necessario, previa rimodulazione degli interventi già programmati, si debba anche tenere conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3.

L'articolo 12 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri, prevedendo altresì il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale. Il comma 2-bis integrando la disciplina dei cosiddetti patti di solidarietà fra enti territoriali, inserisce i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale tra quelli beneficiari in via prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla regione in favore degli enti locali del proprio territorio.

L'articolo 12-bis destina al completamento degli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse non utilizzate a suo tempo assegnate ai commissari per l'emergenza nomadi nominati tra il 2008 e il 2009.

L'articolo 13 dispone l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il comma 1-bis istituisce presso l'Ente Nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Il comma 1-ter prevede, in capo all'Ente nazionale per il microcredito, il compito di trasmettere alla Banca d'Italia un rapporto semestrale contenente informazioni sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori, nonché sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli operatori iscritti nell'elenco. I commi 2, 3 e 4 intervengono in materia di accesso al credito delle imprese agricole.

L'articolo 14 incrementa per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico. Il comma 1-bis modifica la disciplina - recata dal decreto legislativo n. 9 del 2008 - in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale. In particolare, si abolisce la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre. Il comma 1-ter dispone che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato possano essere destinati, oltre che alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e luoghi della cultura, ovvero all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, alla valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura.

L'articolo 15 incrementa, al comma 1, il Fondo per interventi strutturati di politica economica. Si tratta delle risorse che, ricorda, vengono poi sterilizzate con il disegno di legge di bilancio, in quanto, tale ammontare di risorse rinvenienti dal decreto-legge concorre alla copertura della manovra. Il comma 1-bis rfinanzia di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018 il Fondo istituito per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione. Il comma 2 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento. È stato inoltre introdotto il comma 3-bis, il quale puntualizza la natura risarcitoria della rendita per inabilità permanente erogata dall'I.N.A.I.L., in riferimento al danno subito dall'assicurato per effetto dell'infortunio (o malattia professionale) invalidante, la quale, nel contempo, non concorre alla

formazione del reddito complessivo ai fini tributari.

L'articolo 16 dispone in ordine alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fissandola al giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 24 ottobre 2016.

Per i profili di verifica della quantificazione fa integrale rinvio alla nota del Servizio del bilancio.

Il presidente **TONINI** propone di porre il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del 22 novembre, e di convocare nuovamente le Commissioni in seduta notturna martedì 22 e alle ore 8,30, 15 e 20,30 di mercoledì 23.

La senatrice **COMAROLI** (LN-Aut) ribadisce l'obbligo per il Governo di corredare il testo del provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento con la relazione tecnica.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) si esprime criticamente in merito all'eccessiva compressione dei tempi dell'esame, ritenendo incongruo stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti quando ancora non si dispone del testo definitivo del decreto-legge in esame. Attribuisce peraltro al Governo la responsabilità delle difficoltà oggettive delle Commissioni riunite e del Senato, sostanzialmente espropriato di ogni potere emendativo.

Il senatore **VACCIANO** (Misto) osserva che la Commissione finanze e tesoro ha svolto nel corso della legislatura un importante lavoro di approfondimento sulle materie della fiscalità e del sistema bancario. Tale impegno è risultato tuttavia ripetutamente frustrato dall'eccessiva contrazione dei tempi di esame per il Senato dei provvedimenti che il Governo ha sempre presentato prima alla Camera. Esprime quindi il proprio rammarico derivante dall'ormai conclamata impossibilità di apportare miglioramenti al decreto-legge n. 193.

Il senatore **MILO** (AL-A) chiede al Governo e alla maggioranza se sussista la disponibilità a valutare le proposte emendative con la finalità di migliorare il testo in esame. Fa quindi riferimento al gettito atteso dal Governo in conseguenza delle procedure di rottamazione delle cartelle esattoriali, che appare del tutto irrealistico, in considerazione dei vincoli i quali necessariamente renderanno l'operazione poco appetibile per i contribuenti potenzialmente interessati.

Il senatore **D'ALI'** (FI-PdL XVII) pone in rilievo lo scarso livello di considerazione riservato al Parlamento dalle forze di maggioranza, risultando incomprensibile la compressione dei tempi dell'iter dei disegni di legge in titolo, a fronte della disponibilità circa un mese prima della decadenza del decreto-legge n. 193. La possibilità di svolgere un esame approfondito e di apportare modifiche al testo trasmesso dalla Camera è preclusa a causa dell'atteggiamento del Governo nei confronti del Parlamento, gravemente contrastante con il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche.

Il senatore **URAS** (Misto) esprime preoccupazione circa la reale efficacia delle disposizioni in materia fiscale, i quali hanno per definizione effetti verificabili solo successivamente all'entrata in vigore. Sollecita pertanto una compiuta riflessione politica in merito all'impatto delle misure in esame sulle relazioni dell'amministrazione finanziaria con i contribuenti.

Il senatore **MANDELLI** (FI-PdL XVII) considera scarsamente praticabile l'esame del decreto-legge in titolo alla luce delle condizioni oggettive in cui si trovano a operare le Commissioni 5ª e 6ª riunite.

Il presidente **TONINI** osserva che la propria proposta concernente il termine per la presentazione degli emendamenti e il calendario per l'esame in sede referente è funzionale al rispetto delle scelte prese dalla Conferenza dei Capigruppo. Ritiene inoltre che la questione politica dell'emendabilità del testo in esame dipenda dalle valutazioni di maggioranza e Governo.

Il vice ministro CASERO specifica che il testo all'esame del Senato è risultante dalla trattazione approfondita compiuta dalle Commissioni bilancio e finanze riunite della Camera. Auspica che il Senato non modifichi quanto acquisito.

Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) propone che, diversamente da quanto prospettato dalla Presidenza, il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 12 del 23 novembre. Insiste quindi perché la sua proposta sia messa in votazione.

Il presidente TONINI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del senatore D'Alì, che risulta respinta.

Le Commissioni riunite convengono quindi sulla proposta precedentemente formulata dal presidente Tonini di porre il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del 22 novembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.